

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Domenico Posca Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con mail del 12 dicembre 2009, indirizzata al responsabile della filiale dell'intermediario resistente, il ricorrente contestava le modifiche apportate al tasso creditore applicato ad un suo conto corrente. In particolare, faceva presente che, al ricevimento dell'estratto conto relativo al 2° trimestre del 2009, aveva verificato che "il tasso di interesse a credito del conto dal febbraio al maggio 2009, ha subito ben tre modifiche al ribasso fino ad essere ridotto allo 0% nello stesso mese di maggio". Ritenendo tale provvedimento "unilaterale ed immotivato", il ricorrente contestava i comportamenti della banca, precisando, comunque, che le modifiche del tasso creditore non potevano essere giustificate in quanto "la BCE non aveva modificato i tassi".

L'intermediario, pur avendo ricevuto la mail, non forniva riscontro al reclamo.

Con il ricorso, al quale si associava la moglie cointestataria del conto, il ricorrente chiedeva l'intervento dell'ABF affinché l'intermediario fosse costretto ad applicare il tasso d'interesse contrattualmente stabilito nella misura dell'1%, con "il rimborso delle somme di denaro indebitamente trattenute" dalla banca.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisava che il contratto di conto corrente stipulato con il ricorrente era regolato da condizioni economiche che prevedevano l'adeguamento automatico del tasso creditore, in relazione alla variazioni del tasso ufficiale di riferimento, definito con provvedimenti della Banca Centrale Europea (TUR vigente, diminuito di 1 punto percentuale). In forza di tale espressa previsione, le variazioni applicate al tasso creditore risultavano infatti determinate dall'applicazione automatica di parametri prestabiliti contrattualmente e non modificabili dalle parti.

DIRITTO

Per controllare la correttezza delle diverse posizioni rappresentate, è stato necessario procedere ad una puntuale verifica delle condizioni contrattuali previste per il contratto di conto corrente oggetto della controversia.

Si è, così, avuto modo di rilevare che su richiesta del cliente, dal 10 agosto 2001, il contratto di conto corrente era passato dalla tipologia "gestione famiglia" ad altra denominata "programma centro".

Le condizioni contrattuali per tale tipologia di prodotto - regolarmente sottoscritte dal ricorrente - prevedevano, fra l'altro, che il tasso creditore per la remunerazione dei depositi in conto corrente sarebbe stato determinato in maniera automatica sulla base del Tasso Ufficiale di Riferimento, diminuito di 1 punto percentuale con un minimo di remunerazione non inferiore a 0,01%.

L'analisi delle variazioni intervenute nel Tasso Ufficiale di Riferimento nel periodo contestato dal ricorrente (febbraio - maggio 2009), non ha fatto emergere anomalie nell'applicazione dei tassi. Come si evidenzia dalla tabella sottostante, le modifiche intervenute sono frutto esclusivamente delle variazioni automatiche connesse alla diminuzione del parametro di riferimento.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DATA	T.U.R.	PARAMETRO CONCORDATO	TASSO CREDITORE APPLICATO
21.1.2009	2,00%	T.U.R. – 1%	1%
11.03.2009	1,50%	T.U.R. – 1%	0,50%
08.04.2009	1,25%	T.U.R. – 1%	0,25%
13.05.2009	1,00%	T.U.R. – 1%	0,00%

Sulla scorta di tale puntuale verifica della corrispondenza fra le condizioni contrattualmente previste ed il “trattamento” concretamente applicato, è risultato che il tasso creditore applicato, a partire dal 13 maggio 2009, è stato pari a 0,0%, in violazione, quindi, della previsione del “tasso floor” dello 0,01%, fissato nel foglio informativo analitico “personalizzato” del 30 giugno 2003 ed allegato alle controdeduzioni dallo stesso intermediario.

Da tali considerazioni, discende l'accoglimento parziale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la banca tenuta a corrispondere il tasso *floor* pari allo 0,01% a partire dal 13 maggio 2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI